



# COMUNE DI CATENUOVA

## PROVINCIA DI ENNA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 30/2015 del Reg.

data 25.02.2015

**OGGETTO : SENTENZA NR 667/2014, CONTROVERSIA TRA LA DIPENDENTE LENTINI GIUSEPPA E QUESTO ENTE –  
PROVVEDIMENTI**

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di Febbraio alle ore 9,45 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

P      A

1.	BIONDI Aldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2.	BUA Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vice Sindaco
3.	GUAGLIARDO Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4.	COLICA Laura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore
5.	CASTIGLIONE Rosario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore

3 | 2

Partecipa il Segretario Comunale reggente a scavalco Dott. Sebastiano Marano. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

**Vista** la proposta di deliberazione nr 30 datata 17.02.2015;

**Visti** i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D.Lgs del 18 agosto 2000 nr. 267 e s.m.i.

**Visto** il Regolamento di Contabilità vigente dell'Ente;

**Visto** l'O.A.EE.LL.;

#### DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1).....

modifiche/sostituzioni (1) .....

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorchando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO : SENTENZA NR 667/2014, CONTROVERSIA TRA LA DIPENDENTE LENTINI GIUSEPPA E QUESTO ENTE –  
PROVVEDIMENTI

Proponente IL SINDACO/L'ASSESSORE



IL SINDACO

**Premesso** che in data 22 dicembre 2014 con prot. nr 12055, perveniva da parte del legale rappresentante di questo Ente Avv. Dario Sammartino, la Sentenza nr 667/2014, emessa dal Tribunale di Enna Sezione Lavoro, in merito al contenzioso tra la dipendente LENTINI Giuseppa e questo Comune;

**Evidenziato** che con la predetta Sentenza, il Giudice del lavoro, ha accertato il diritto della dipendente allo svolgimento della mansioni proprie della sua qualifica professionale;

**Ritenuto** dare esecuzione alla Sentenza di cui sopra ricollocando la stessa nella sua qualifica e nelle mansioni in precedenza svolte , ovvero in altre equivalenti rientranti nel suo profilo professionale;

**Rilevato** che in data 20 gennaio 2015, la dipendente LENTINI Giuseppa, ha fatto pervenire all'Ente nota prot 225/2014, con la quale dichiarava di rinunciare all'indicato ricollocamento menzionato nella Sentenza 66/2014, esonerando l'Amministrazione dal darvi esecuzione;

**Considerato** che, questo Ente intende accogliere quanto dichiarato dalla dipendente LENTINI Giuseppa, attualmente collocata all'interno del V° Settore Polizia Municipale, per dare un giusto riscontro e cessare definitivamente la controversia venutasi a creare a suo tempo;

**Evidenziato** che tale provvedimento non comporta alcun onere per questo Ente.

**Visto** il Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi

**Visto** lo Statuto Comunale

**Visto** l'O.A.R.EE.LL. vigente in Sicilia

PROPONE

CHE LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERI

Per quanto espresso nella premessa narrativa , che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 della l.r. nr. 10/1991:

1. di dare esecuzione alla Sentenza nr 667/2014, emessa dal Tribunale di Enna in data 9/12/2014 in merito alla controversia tra la dipendente LENTINI Giuseppa, nata a Catenanuova il 03/02/1950 e residente ivi in via Roma 82 ed il Comune di Catenanuova;

2. di prendere atto della dichiarazione formulata dalla Dipendente LENTINI Giuseppa, sopra generalizzata, con la quale rinuncia all'indicato ricollocamento delineato nella Sentenza di cui sopra, esonerando l'Amministrazione dall'esecuzione;

3. di dare atto che la Dipendente LENTINI Giuseppa, attualmente in forza presso la locale Polizia Municipale, rimanga all'interno del V° Settore Polizia Municipale, per lo svolgimento delle mansioni ascrivibili alla qualifica funzionale posseduta.

4. di trasmettere copia della presente alla dipendente LENTINI Giuseppa, al Comandante della Polizia Municipale nonché all'Ufficio Risorse Umane.

5. Dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

TRIBUNALE DI ENNA  
SEZIONE LAVORO



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 667/14 P. G.  
N. 211/10 P. G.  
N. 5331 Cron.  
N.        Cop.

Il Giudice del lavoro dott. Anita Siliotti, alla pubblica udienza svolta in data 9 dicembre 2014 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

**SENTENZA**

Nella controversia vertente tra

**Lentini Giuseppa**, nata a Catenanuova il 3.2.1950 ivi residente in via Roma n. 82 c.f. LNTGPP50B43C353W, elettivamente domiciliata in Piazza Armerina via Umberto I n. 20 presso lo studio dell'Avv. Pietro Maria Mela che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso , *ricorrente*

Contro

**Comune di Catenanuova**, in persona del Sindaco *pro tempore* c.f. 8000138066, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Sammartino ed elettivamente domiciliato presso il Municipio, *resistente*

Oggetto: demansionamento

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Con ricorso depositato il 31.3.2010 Lentini Giuseppa, premesso di essere dipendente di ruolo del Comune di Catenanuova dal 5.10.1978 con il profilo di istruttore amministrativo, inquadrata nella categoria C pos. C4 in possesso del Led dal 1990, deduceva di avere, sin dal suo inquadramento, svolto funzione di responsabile dei servizi demografici-anagrafe-stato civile-elettorale e leva e nel tempo, di avere svolto incarichi relativi a mansioni superiori dei quali aveva pure ottenuto un riconoscimento in sede giudiziaria.



Ciò premesso, lamentava che con deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del 22.3.2004, con cui era stata ridefinita la nuova struttura organizzativa dell'ente, era stata trasferita all'ufficio del Corpo di Polizia Municipale, e che ciò aveva determinato il suo demansionamento, passando da compiti con responsabilità diretta dei procedimenti relativi al settore, all'espletamento di mansioni meramente esecutive come riordino fascicoli ed esecuzione di copie fotostatiche; oltre ad essere stata senza incarico per 4 mesi e senza computer e scrivania.

Chiedeva, pertanto, di accertare il diritto allo svolgimento delle mansioni proprie della sua qualifica, dichiarare che a seguito del detto trasferimento la stessa era stata demansionata, e per gli effetti, condannare l'Amministrazione al suo ricollocamento nella qualifica e nelle mansioni in precedenza svolte, ovvero in altre equivalenti ma pure sempre rientranti nel proprio profilo professionale. Con la condanna del Comune al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non da liquidarsi in via equitativa per tutto il periodo del demansionamento.

Costitutosi in giudizio con comparsa del 12.11.2010 il Comune, non contestava quanto dedotto dalla ricorrente, neppure genericamente, concentrando le proprie difese piuttosto sul fatto che l'eventuale responsabilità fosse da addebitare ad altri o che altri comunque dovessero garantirlo, in quanto reali autori del comportamento illecito. Chiedeva quindi preliminarmente di autorizzare la chiamata in garanzia ai sensi dell'art. 106 c.p.c. dei signori Lentini Corrado Salvatore e Indelicato Gaetano; nel merito, il rigetto delle domande della ricorrente o in subordine tenere indenne il Comune di Catenanuova da qualsiasi condanna accertando e dichiarando la responsabilità dei menzionati Lentini Corrado Salvatore e Indelicato Gaetano. Con condanna alle spese della attrice o dei chiamati in garanzia.

Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del 24 novembre 2010, il precedente giudice rigettava la istanza di chiamata in garanzia dei terzi e riteneva superflue le istanze istruttorie in quanto relative a circostanze non specificamente contestate.

Concessi alle parti termine per note autorizzate, all'odierna udienza, le parti discutono la causa, e il giudice decide dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

AP

Preliminarmente si ritiene di confermare le ragioni sottese all'ordinanza del precedente giudicante del 24.11.2010, circa il rigetto della chiamata in causa dei terzi, stante anche il rapporto di immedesimazione organica tra gli stessi e l'amministrazione resistente.

Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.

Ai fini della risoluzione della presente controversia occorre muovere dalla disciplina che regola la c.d. mobilità orizzontale nell'ambito del pubblico impiego. A norma dell'art 52 del T.U. n. 165/2001 <Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale >.

Da tale previsione è agevole desumere che il criterio dell'equivalenza cui deve uniformarsi il datore nell'esercizio del suo *ius variandi* va valutato non già con riferimento alle ultime mansioni volte così come prescrive l'art 2103 c.c. per il lavoro privato, bensì con riguardo alle mansioni conferite all'atto dell'assunzione o a quelle ricomprese nella declaratoria contrattuale corrispondente all'inquadramento attribuito al dipendente.

Nonostante la nozione di equivalenza applicata al pubblico impiego resti, di tipo formale, ciò non impedisce, di agire in giudizio nel caso di palese violazione del principio di equivalenza (pur con i limiti sopra indicati), sia qualora il lavoratore sia assegnato allo svolgimento di mansioni appartenenti ad un'area differente da quella di inquadramento sia, soprattutto, allorché il dipendente sia destinato a mansioni comportanti uno svuotamento sostanziale dell'attività lavorativa.

In questa seconda ipotesi, infatti, come rilevato anche dalla giurisprudenza della S.C. (ad. esempio Cass. 21 maggio 2009 n. 11835) si esula dalle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale, e quindi rilevante, delle funzioni da svolgere, certamente vietata anche nell'ambito del pubblico impiego.

Così specificati i termini di paragone per la formulazione del giudizio di equivalenza, non può che pervenirsi ad un conclusione di parziale accoglimento dell'odierno ricorso.

Ed invero dall'esame della documentazione in atti (cfr. all.ti da 1 a 13 fascicolo parte ricorrente), emerge che la ricorrente è inquadrata con il profilo professionale di istruttore

amministrativo nella categoria C e dal suo primo inquadramento ha svolto funzione di responsabile dei servizi demografici-anagrafe-stato civile-elettorale e leva; ha svolto le funzioni di ufficiale dello stato civile e di ufficiale dell'anagrafe; ha supplito il Capo della Sezione anagrafe, stato civile leva ed elettorale, ha avuto il compito di intrattenere rapporti con l'ufficio di Caltanissetta e di Catania e sostituito il Capo della sezione servizi demografici. Con sentenza del Tribunale di Enna del 21.9.2004 alla ricorrente sono state pure riconosciute le differenze retributive per il periodo in cui avrebbe svolto funzioni di direzione tipiche della categoria D (cfr. all 14) .

Risulta chiaro come le attività, invece, cui la Lentini è stata adibita a seguito dell'assegnazione al Corpo di P.M., attività prettamente esecutive di piantonamento, riordino fascicoli e redazioni di copie fotostatiche, non possano ricondursi a quelle proprie della categoria di appartenenza risultando di contenuto indubbiamente più riduttivo e inferiori rispetto a quelle proprio del profilo di appartenenza.

Lo stesso comandante della P.M. con nota n. 1592 del 2.12.2009 (in atti all. 17 fasc. ricorrente) ha pure specificato che *"le uniche attività che si possono fare svolgere ai dipendenti amministrativi, qualunque sia la categoria, sono esclusivamente, attività esecutive, il piantone e la fascicolazione delle pratiche ed è appunto questo il tipo di lavoro che ha svolto, ad oggi, la dipendente Lentini Giuseppa"*.

L'assegnazione della Lentini a mansioni inferiori risulta ancora più grave anche alla luce della sentenza n. 589/06 con cui il TAR Catania ha annullato gli atti di organizzazione degli uffici in forza dei quali la Lentini è stata trasferita presso il Corpo di Polizia Municipale.

Occorre poi sottolineare che parte convenuta, come già osservato dal precedente giudicante, nel primo atto difensivo, non ha contestato specificatamente le deduzioni di parte ricorrente.

A tale riguardo, ritiene questo giudice di condividere l'orientamento della prevalente giurisprudenza secondo cui "L'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 cod. proc. civ., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato siano individuati dalla legge, il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati; solo in presenza di

AF

tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio". (Cass. Sez. 3, *Sentenza n. 10860 del 18/05/2011*)

L'accertata sussistenza nella presente fattispecie di un'ipotesi di demansionamento non può tuttavia condurre *tout court* all'accoglimento dell'avanzata richiesta risarcitoria.

Ed invero l'assegnazione dei dipendenti a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie del suo livello contrattuale non determina di per sé un danno risarcibile ulteriore rispetto a quello costituito dal trattamento retributivo inferiore cui provvede, in funzione compensatoria, il principio della irriducibilità della retribuzione fissato dall'art 2103 c.c. (cfr Cass n. 16792/03).

Si ritiene poi, in adesione alla giurisprudenza di legittimità che "in caso di accertato demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore non può prescindere dalla prova del danno e del relativo nesso causale con l'asserito demansionamento, ferma la necessità di evitare, trattandosi di danno non patrimoniale, ogni duplicazione con altre voci di danno non patrimoniale accomunate dalla medesima fonte causale. (Sez. L, *Sentenza n. 20980 del 30/09/2009*)

E' escluso pertanto che si possa considerare il danno alla professionalità come esistente "in re ipsa", come cioè conseguenza automatica dell'assegnazione a mansioni inferiori o non equivalenti; al contrario il suo riconoscimento quale presupposto del risarcimento è subordinato alla prova dell'effettivo pregiudizio subito dal lavoratore, pregiudizio autonomo e diverso rispetto a quello strettamente connesso alla perdita dei compiti precedentemente svolti,

Non è sufficiente, conseguentemente, dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incumbendo al lavoratore che denunci il danno subito di fornirne la prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. (cfr Cass n. 10361/04 ; n. 9129/04); nel caso di specie nessuna allegazione né prova è stata articolata dal lavoratore ad esempio in ordine alla perdita di opportunità di carriera o all'impoverimento della propria immagine all'interno dei luoghi di lavoro e nei confronti degli altri colleghi.

In definitiva, posto che non è possibile riconoscere automaticamente una dimensione patrimoniale al demansionamento professionale va rigettata la relativa domanda di risarcimento stante la carenza di prova sul punto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e stante il parziale accoglimento della domanda segue la condanna della p.a. resistente alle spese di lite nella misura della metà, con compensazione della restante quota, liquidate come da separato dispositivo.

**P.Q.M.**

Sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda:

- accerta il diritto della attrice Lentini Giuseppa allo svolgimento della mansioni proprie della sua qualifica professionale;
- dichiara che Lentini Giuseppa a seguito della assegnazione al Corpo di P.M. del Comune di Catenanuova è stata demansionata, e per l'effetto condanna il Comune di Catenanuova al ricollocamento della stessa nella sua qualifica e nelle mansioni in precedenza svolte, ovvero in altre equivalenti rientranti nel suo profilo professionale;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- pone a carico del Comune di Catenanuova, in persona del Sindaco *pro tempore* le spese di lite nella misura della metà, in favore della ricorrente, che liquida già ridotte in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali iva e cpa, ai sensi del D.M. 55/2014. Compensa la restante quota.


Enna, 9.12.2014

Il G.L.

Donna Anna Sibilli  
Aut. 11/04

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
9 12 14  
CANCELLERIA  
CANCELLERIA

**Lentini Giuseppa**  
**Via Roma, 82**  
**94010 Catenanuova**



*Al sig. Sindaco*  
*del Comune di Catenanuova*  
**SEDE**

**Oggetto:** sentenza Trib. Enna. n. 667/14

Io sottoscritta, **Lentini Giuseppa**, nata a Catenanuova il 3.2.1950 ed ivi residente in via Roma n. 82, dipendente di codesto Ente, in atto in servizio presso il Comando di Polizia Municipale, in relazione alla sentenza in oggetto, con la quale il Tribunale di Enna ha condannato il Comune di Catenanuova *“al ricollocamento della stessa nella sua qualifica e nelle mansioni in precedenza svolte, ovvero in altre equivalenti rientranti nel suo profilo professionale”*, rigettando la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'accertato demansionamento,

**DICHIARA**

di rinunciare all'indicato ricollocamento, così esonerando l'Amministrazione dal darvi esecuzione.

Precisa, però, che la presente rinuncia non va intesa quale acquiescenza alla sentenza, che, anzi, si riserva di impugnare relativamente al capo riguardante il rigetto della domanda di risarcimento e a quello di parziale compensazione delle spese legali.

Catenanuova, li 19/01/2015

Cordiali saluti.

A handwritten signature in black ink, reading "Lentini Giuseppa".

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: .....

.....  
.....

Li, 17/02/2015.....



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
.....  
.....

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: .....

.....  
.....


Li, 17/02/2015.....



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
.....  
.....

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo


IL RESPONSABILE

Li, .....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO	X	SETTORE AMM.VO	X
<del>PRENOMI</del> COMMISSARIO STRAORD. C.C.	X	SETTORE ECON. FINANZ.	
ASSESSORI	X	SETTORE U.T.C.	
CONSIGLIERI	X	SETTORE SOLID. SOCIALE	
DIP. TE. LEONIA GIUSEPPE	X	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	X

Li, 25/02/2015



IL RESPONSABILE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line in data 25/02/2015

Li, 25.02.2015



IL MESSO COMUNALE

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal ..... al ..... non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE SERVIZIO PROTOCOLLO

Li, .....

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal ..... al ..... a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL RESPONSABILE

Li, .....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. ....12..... comma 2. della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 25.02.2015



IL RESPONSABILE